



CIRCOLARE INFORMATIVA MARZO 2024.....	2
NOTIZIE INSINTESI.....	2
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE SEPARATA INPS.....	4
IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE.....	5
SCADENZE E ADEMPIMENTI DI BILANCIO.....	6
VERSAMENTO TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI 2024.....	8
NUOVE SPECIFICHE PER LA FATTURA ELETTRONICA.....	9
CONTABILIZZAZIONE DELL'AUTOLIQUIDAZIONE INAIL.....	10
LE AGEVOLAZIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024.....	12
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI MARZO 2024.....	13





CIRCOLARE INFORMATIVA MARZO 2024

NOTIZIE INSINTESI

DEDUZIONE DEI COSTI SECONDO IL PRINCIPIO DI CASSA	<ul style="list-style-type: none">• L'Agenzia delle Entrate (Telefisco 2024) ha chiarito che, secondo il principio di cassa, la deduzione del costo è individuabile al momento dell'ordine di pagamento conferito alla banca, non avendo nessuna rilevanza, ai fini fiscali, il momento in cui materialmente avviene poi l'addebito sul conto corrente dell'erogante, in quanto tale momento riguarda un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante e il delegato.
DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA	<ul style="list-style-type: none">• Nel corso di Telefisco 2024 l'Agenzia delle Entrate ha affermato che per emettere una fattura elettronica è necessario valutare sia la data del documento sia il momento di emissione, ossia quando sarà a disposizione del cessionario/committente. Di conseguenza, per i contribuenti in regime forfetario, se la fattura è stata spedita o comunque messa a disposizione entro il 31.12.2023, indipendentemente dal momento in cui è stata ricevuta dal committente o cessionario, poteva essere cartacea. Al contrario, se la fattura, pur predisposta, è stata spedita o messa a disposizione dopo il 31.12.2023, è necessario il formato elettronico. In caso contrario, la fattura sarà considerata non emessa.
FATTURA CON IVA DA OPERATORE NON RESIDENTE	<ul style="list-style-type: none">• L'Agenzia delle Entrate, durante Telefisco 2024, ha chiarito che, quando si riceve una fattura emessa con Iva da un operatore non residente, identificato in Italia, l'utilizzo del codice TD28 è necessario solamente per assolvere l'adempimento dell'esterometro. In seguito, l'operatore residente dovrà regolarizzare la fattura, provvedendo anche a effettuare il ravvedimento operoso assolvendo la sanzione ridotta prevista dall'art. 6, c. 9-bis1 D.Lgs. 471/1997.
NOMINA DEL REVISORE O DELL'ORGANO DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none">• Qualora la S.r.l., entro 60 giorni dalla segnalazione del Registro delle Imprese, non provveda alla nomina di un revisore o di un organo di controllo, sarà il tribunale competente a nominare un sindaco unico. È questa la comunicazione inviata dal Registro delle Imprese di Milano agli amministratori di S.r.l. lombarde che, pur avendo l'obbligo di nominare il sindaco (o il collegio sindacale) o il revisore a seguito del superamento dei parametri dell'art. 2477 c.c., con l'approvazione del bilancio 2022 non vi hanno provveduto. Una comunicazione analoga è stata inviata da qualche settimana dai Registri delle Imprese del Triveneto e in altre Regioni.
PROCESSO TRIBUTARIO	<ul style="list-style-type: none">• L'art. 1 D.Lgs. 220/2023, che ha riformato la disciplina del processo tributario, ha integrato l'art. 15 D.Lgs. 546/1992, aggiungendo come ulteriore previsione che le spese del giudizio devono essere compensate, in tutto o in parte, non solo nel caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate, ma anche "quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio". Inoltre, è stato aggiunto al citato art. 15 il c. 2-nonies, in base al quale nella liquidazione delle spese occorre anche tener conto "del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte".
PROVA DELLA NOTIFICA PEC	<ul style="list-style-type: none">• Secondo la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa non è sufficiente la ricevuta di consegna per provare la notifica della Pec.• Tale prova di notifica si rende solo telematicamente, depositando i file di accettazione e consegna, nonché della ricevuta "Dati atto".• Pertanto, la ricevuta pdf della consegna relativa alla notificazione Pec non ha alcun valore probatorio.
ISA 2024	<ul style="list-style-type: none">• L'Agenzia delle Entrate ha individuato i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d'imposta 2024. Inoltre, il provvedimento contiene l'elenco delle attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, con cadenza biennale.• In sostanza, i dati previsti sono gli stessi di quelli in vigore per i periodi d'imposta 2022/2023. Quindi, per gli indici sintetici per il periodo d'imposta 2024 le analisi statistiche alla base degli indicatori conterranno sostanzialmente le stesse informazioni previste per le elaborazioni passate, fermo restando che i dati economici e strutturali saranno aggiornati sulla base dei dati più recenti.



**POSSIBILE FINO
A ESAURIMENTO
LO SCOMPUTO
DELLE ECCEDENZE
ACE**

- L'Agenzia delle Entrate (circolare n. 3/E/2024) commenta alcune misure riguardanti le società e, in particolare, l'abolizione dell'Ace, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023. Tuttavia, sono fatti salvi gli effetti residui; pertanto, le eccedenze Ace possono essere riportate nei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.
- Per quel che concerne l'introduzione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, l'Agenzia delle Entrate interverrà con un documento specifico (tale misura avrà lo scopo di sostituire l'Ace).

**TERMINE
DI DECADENZA
CREDITI
NON SPETTANTI**

- La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia ha affermato che ai crediti non spettanti si applica il termine di decadenza ordinario, che decorre dall'anno di presentazione del modello Redditi in cui è stato indicato il credito d'imposta maturato. Pertanto, se un "fatto", con conseguenze redditualmente rilevanti, si realizza in un determinato periodo d'imposta è a questo periodo d'imposta che ci si deve riferire, volendone contestare l'an e il quantum. Se la norma consente (od obbliga) a spalmarne gli effetti in più periodi d'imposta, questa costituisce un'operazione meramente aritmetica, "vincolata" nell'ammontare.

**GESTIONE
TEMPORANEA
DELLO STUDIO
PROFESSIONALE**

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha suggerito che, nella fase di gestione temporanea dello studio professionale causata dalla sospensione del professionista, i colleghi possono gestire lo studio, ma è necessario instaurare un rapporto professionale temporaneo con i clienti dello studio. Allo stesso modo, anche le fatture saranno a carico dei subentranti e, quindi, il professionista sospeso non incasserà alcun compenso.

**POLIZZE
TFM**

- L'utilizzo delle polizze vita per accantonare il Tfm (Trattamento di fine mandato) dell'amministratore non costituisce un fringe benefit ed è completamente deducibile: così ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte.

**DEDUCIBILITÀ
DEI COMPENSI
EROGATI ALLE
SOCIETÀ
SPORTIVE**

- La Corte di giustizia tributaria di 2° grado delle Marche ha stabilito che i compensi erogati alle società sportive dilettantistiche, nel limite di € 200.000 annui, sono sempre in quanto presunzione legale assoluta di deducibilità della spesa.

**RILEVANZA
FISCALE DELLE
DETRAZIONI
PER LAVORI
EDILIZI**

- L'Associazione italiana dottori commercialisti, con la norma di comportamento n. 224/2024, ha affermato che, per le imprese committenti, le detrazioni d'imposta per riqualificazione dei beni immobili, a prescindere dalla classificazione e qualificazione contabile dei bonus, come pure dall'applicazione concreta della metodologia diretta o indiretta di contabilizzazione, devono essere escluse dalla base imponibile aziendale, anche dell'Irap, poiché devono essere considerate rettifiche di un'imposta indeducibile.
- Al contrario, per le imprese che eseguono gli interventi o di quelle che s'interpongono nella circolazione dei bonus tramite il meccanismo della cessione, si è in presenza di un credito d'imposta e si dovranno valutare i differenziali attivi e passivi che emergono nel caso in cui il credito sia destinato alla compensazione e in quello in cui esso sia poi monetizzato.

**DIRITTO AL
CONTRADDITTORIO
E AUTOTUTELA
PER TRIBUTI
COMUNALI**

- Sul fronte dello Statuto del contribuente, le modifiche recate dal D.Lgs. 219/2023 con effetti sull'operatività dei tributi comunali sono quelle del diritto al contraddittorio e dell'autotutela. Il contraddittorio non riguarda tutti gli atti comunali, essendo esclusi per espressa previsione normativa quelli automatizzati o di pronta liquidazione (esempio: Tari e atti relativi a rendite catastali o possesso di immobili).
- Il contraddittorio sarà invece necessario laddove si disconoscano agevolazioni o esenzioni dichiarate dal contribuente, o quando la base imponibile non è certa, come per le aree fabbricabili ai fini Imu, o per la superficie assoggettabile a Tari per le imprese che producono anche rifiuti speciali.
- Per quanto riguarda l'autotutela, sia obbligatoria che facoltativa, sono escluse le questioni interpretative, la cui soluzione va ricercata con gli ordinari mezzi di impugnazione; la possibilità di impugnare l'autotutela facoltativa solo nel caso di diniego espresso potrebbe indurre gli enti impositori a non rispondere, per evitare il contenzioso.





	Sul fronte del contenzioso, oltre alla possibilità di impugnare gli atti di diniego all'autotutela, va segnalata l'abrogazione del reclamo/mediazione dal 4.01.2024.
VISITA MEDICA DOPO MALATTIA DI 60 GIORNI	<ul style="list-style-type: none"> Il Ministero del Lavoro ha chiarito che è necessaria la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione, in caso di assenze superiori a 60 giorni continuativi, solamente se per la mansione sussiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria.
MALATTIE PROFESSIONALI	<ul style="list-style-type: none"> L'Inail ha illustrato i nuovi criteri di trattazione delle malattie professionali, adottati dopo la revisione delle tabelle delle patologie nell'industria e nell'agricoltura operata, a partire dal 19.11.2023, dal D.M. 10.10.2023. L'Istituto ha precisato che una malattia è tabellata, cioè tale con la presunzione legale sull'origine professionale, se sono contemporaneamente accertate: esistenza; adibizione abituale e sistematica alla lavorazione di riferimento; sua manifestazione nel periodo massimo di indennizzabilità.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE SEPARATA INPS

Per l'anno 2024 l'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, è pari al 33% e rimangono in vigore le aliquote dello 0,50%, dello 0,22% e dell'1,31%.

In sostanza, per le varie figure, con la circolare n. 24/2024, l'Inps ha confermato le medesime aliquote previste per il 2023, aumentando solo il massimale e il minimale. Si riassumono di seguito le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti e dai professionisti per il 2024, ricordando che, ai sensi del D.Lgs. 36/2021, rientrano anche le collaborazioni e i professionisti nell'ambito sportivo.

Categorie interessate		Massimale 2024	IVS	Aliquota aggiuntiva	Totale aliquota
Collaboratori e figure assimilate	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.	Fino a € 119.650,00	24,00%	---	24,00%
	Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie senza la contribuzione aggiuntiva Dis-coll (venditore porta a porta, associati in partecipazione, componenti di commissioni e collegi, amministratori di enti locali, rapporti occasionali autonomi, medici in formazione specialistica) ¹ .		33,00%	0,72%	33,72%
	Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie con la contribuzione aggiuntiva Dis-coll (co.co.co., co.co.pro., collaborazioni occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione , sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica) ¹ .			0,72% (+) 1,31%	35,03%
Liberi professionisti	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.	Fino a € 119.650,00	24,00%	---	24,00%
	Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.		25,00%	0,72% (+) 0,35%	26,07%





VERSAMENTO	Collaboratori	L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
	Professionisti	<ul style="list-style-type: none"> • Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2023, 1° e 2° acconto 2024). • L'acconto per l'anno di imposta 2024 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l'anno 2024.

Nota ¹	Le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori con redditi assimilati al lavoro dipendente è riferito a prestazioni effettuate entro il 31.12.2023 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2023 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l'aliquota aggiuntiva per la Dis-coll; 35,03% per chi è anche obbligato all'aliquota Dis-coll).
-------------------	--

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

In attuazione dell'art. 17 L. 111/2023 è stato emanato il D.Lgs. 12.02.2024, n. 13 (in vigore dal 22.02.2024), recante disposizioni in materia di accertamento tributario. Gli articoli da 6 a 38 del citato decreto disciplinano il cd, "concordato preventivo biennale". Ciò premesso, si riepilogano gli aspetti essenziali, al fine della valutazione della possibilità di aderire a tale procedura.

Ambito soggettivo

Mediante il concordato preventivo biennale (di seguito CPB) i professionisti e le imprese possono concordare con l'Agenzia delle Entrate i redditi e il valore della produzione netta ai fini Irap da assoggettare a tassazione, ottenendo in contropartita un trattamento di favore in termini di accertamento.

Possono aderire al CPB **le imprese e i professionisti che applicano gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA), indipendentemente dal regime contabile adottato, con l'esclusione di coloro che:**

- non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023, pur avendone l'obbligo;
- hanno subito condanne per reati tributari riferibili ai periodi di imposta del triennio 2021-2023;
- risultano debitori di importi pari o superiori a € 5.000,00 per il periodo d'imposta 2023 (esclusi gli importo oggetto di rateazione o sospensione);
- avendo aderito al regime forfetario, hanno però iniziato l'attività nel 2023.

Come attivare la procedura

1 ^a fase	In sede di prima applicazione (2024), l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti appositi programmi informatici, entro il 15.06.2024 , affinché i contribuenti medesimi comunichino i dati necessari alla formulazione della proposta.
2 ^a fase	Il contribuente che intende aderire alla proposta comunica all'Agenzia delle Entrate i dati necessari per la formulazione della proposta; tali dati saranno individuati con apposito provvedimento.





3ª fase	La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle Entrate , in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche mediante processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi.
4ª fase	Ricevuta la proposta, il contribuente può aderire entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ossia entro il 15.10.2024 .

1° anno di applicazione del concordato

Considerato che il **periodo d’imposta 2024 rappresenta il 1° anno del biennio**, ove il contribuente aderisca dovrà procedere a ricalcolare **le imposte** rideterminate in esito all’adesione al CPB in sede di versamento della **2ª rata delle imposte dovute nei mesi di giugno o luglio 2024**.

Effetti dell’adesione al concordato

L’eventuale accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate obbligherà le imprese e i professionisti a sottoporre a tassazione i redditi come concordati con l’Amministrazione Finanziaria, a nulla rilevando l’effettivo maggiore o minore reddito realizzato a consuntivo del biennio 2023-2024. In altri termini, i redditi o le perdite effettive saranno irrilevanti ai fini fiscali.

Attenzione	Si precisa che, ove sia rifiutata la proposta dell’Agenzia delle Entrate, tale rifiuto potrebbe comportare l’inserimento nelle liste dei soggetti potenzialmente destinatari di accertamento, considerato che la norma prevede un aumento dell’attività di controllo nei confronti di coloro che non aderiscono al CPB o ne decadono. Dispone in tal senso l’art. 34, c. 2 D.Lgs. 13/2024.
-------------------	--

Riflessi Iva

L’adesione al CPB non esplica effetto ai fini Iva: conseguentemente, restano invariate le regole e le disposizioni in tema di fatturazione, versamento dell’imposta e presentazione della dichiarazione Iva.

Dichiarazione dei redditi e dei sostituiti d’imposta

Restano fermi, altresì, gli obblighi dichiarativi riguardanti i redditi e il Modello 770.

In merito alle cause di cessazione del concordato, l’art. 32 prevede che il concordato cessa i propri effetti nelle seguenti ipotesi:

- **modifica dell’attività svolta nel corso del biennio** (2024 per la prima applicazione) rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta antecedente al biennio stesso (2023), a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si rendono applicabili gli stessi coefficienti di redditività previsti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfettari;
- **cessazione dell’attività**.

Si ricorda, infine, che **l’accordo con il Fisco, per i forfettari, opera solo per il periodo d’imposta 2024**.

SCADENZE E ADEMPIMENTI DI BILANCIO

Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. È





necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl. Il D.Lgs. 1/2024 ha modificato la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi, anticipandola al 30.09.

La bozza del decreto di riforma sull'accertamento, in considerazione della possibilità di aderire al concordato preventivo biennale, proroga tale scadenza al 15.10.2024 per la dichiarazione relativa al 2023.

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini indicativi	
		Ordinari	Bilancio consolidato o particolari esigenze
<ul style="list-style-type: none"> Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori: <ul style="list-style-type: none"> - stato patrimoniale; - conto economico; - nota integrativa; - rendiconto finanziario (se obbligatorio). Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria). Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo. 	<p>Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.</p> <p>Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino a che sia approvato.</p>	30.03¹	29.05¹
<p>Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.</p>	<p>Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.</p> <p>E fino a quando il bilancio non sia approvato.</p>	14.04¹	13.06¹
<p>Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea².</p>	<p>Entro gli 8 giorni precedenti l'adunanza.</p>	21.04¹	20.06¹
<p>Assemblea di approvazione del bilancio³.</p>	<p>Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio⁴.</p>	29.04¹	28.06¹
<p>Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica).</p>	<p>Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.</p>	29.05¹	28.07¹
<p>Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica (dal 2.05.2024).</p>	<p>Entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 30.09 (se l'esercizio coincide con l'anno solare). Per il periodo d'imposta 2023 entro il 15.10.2024. 	
<p>Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari.</p>	<p>Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> È regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati nei termini. Conservazione elettronica: 31.12. 	





Note	<ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di anno non bisestile, si aggiunge un giorno. 2. L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata. 3. L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. 4. Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 c.c.).
-------------	--

VERSAMENTO TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI 2024

Entro il 16.03 le società di capitali, società consortili, aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfettaria, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

SOGGETTI INTERESSATI	Società di capitali	<ul style="list-style-type: none"> • S.r.l. • S.r.l.s. • S.p.a. • S.a.p.a. 		
	Altri soggetti obbligati	<ul style="list-style-type: none"> • Società di capitali in liquidazione ordinaria. • Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l'obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite): <ul style="list-style-type: none"> - concordato preventivo; - liquidazione coatta amministrativa; - amministrazione straordinaria. • Società consortili. • Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti. 		
	Soggetti esonerati	<ul style="list-style-type: none"> • Società cooperative. • Società di mutua assicurazione. • Consorzi che non hanno la forma di società consortile. • Società di capitali dichiarate fallite. <ul style="list-style-type: none"> • Il curatore fallimentare non è tenuto alla redazione delle scritture contabili previste dall'art. 2214 C.C., dovendo istituire quelle previste dalla legge fallimentare, che devono essere vidimate dal giudice delegato "senza spese" (Tribunale Torino, ord. 19.02.1996). • Non sussisterebbe, invece, secondo la tesi ministeriale (C.M. n. 108/1996, risposta 12.1.3), l'ipotesi di esonero dal pagamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa. 		
IMPORTO	Misura forfettaria	Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l'anno.		
	Capitale sociale/ Fondo di dotazione al 1.01.2024	Fino a € 516.456,90	€ 309,87	
		Oltre € 516.456,90	€ 516,46	
VERSAMENTO	Modello F24 sezione	Codice tributo	7085	Entro il 16.03.2024





	erario	Periodo di riferimento	2024
	Compensazione	<ul style="list-style-type: none"> L'importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili. In ogni caso deve essere presentato il modello F24, anche se a zero. 	
	Società costituite dopo il 1.01.2024	<ul style="list-style-type: none"> Versamento della tassa annuale con bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara. L'attestazione deve essere esibita all'Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività. 	

NUOVE SPECIFICHE PER LA FATTURA ELETTRONICA

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 12.12.2023, la versione 1.8 delle specifiche tecniche - pdf che sono valide dal 1.02.2024. L'aggiornamento:

- consente ai produttori agricoli in regime speciale, di cui all'art. 34 D.P.R. 633/1972, di comunicare attraverso il blocco "AltriDatiGestionali" informazioni utili per la gestione automatica delle liquidazioni Iva;
- introduce di un nuovo controllo per lo scarto del file fattura in caso di dichiarazione d'intento invalidata.

Ampliamento, infine, dei casi di utilizzo del tipo documento TD28.

AGGIORNAMENTI DELLA VERSIONE 1.8

- La **versione 1.8 delle specifiche tecniche** della fattura elettronica, rilasciata in data **12.12.2023**, apporta i seguenti aggiornamenti:
 - introduzione della nuova codifica per il blocco "AltriDatiGestionali" per produttori agricoli in regime speciale;
 - introduzione del controllo per lo scarto di fatture con dichiarazione d'intento invalidata, codice errore 00477;
 - aggiornamento delle indicazioni per l'utilizzo del tipo documento TD28 per operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia;
 - integrazione della descrizione del "IdPaese".

REGIME SPECIALE PRODUTTORI AGRICOLI

Nel caso di cessioni di beni e servizi effettuati da un produttore agricolo in regime speciale, di cui all'art. 34 D.P.R. 633/1972, **dal 1.02.2024** l'elemento "TipoDato" può essere valorizzato **in maniera facoltativa**, al fine di favorire la gestione automatica della liquidazione Iva, con i seguenti codici.

"ALI-COMP"	Nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella parte prima della Tabella A del D.P.R. 633/1972 (inoltre, deve essere valorizzato anche l'elemento "RiferimentoNumero" con la percentuale di compensazione applicabile ai prodotti agricoli o ittici ceduti).
"NO-COMP"	Nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici non compresi nella parte prima della Tabella A D.P.R. 633/1972.
"OCC34BIS"	Nel caso di operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all'art. 34-bis D.P.R. 633/1972 effettuate dal produttore agricolo.





CE B 9 b	SP D 13	B1 - Contributi di competenza con posizione finale a debito				
		31.12.n				
		Assicurazione infortuni	a	Diversi		1.610,00
			a	Inail c/versamento	40,00	
			a	Acconto Inail	1.570,00	
		<i>Contributi Inail dell'anno "n".</i>				
		B2 - Contributi di competenza con posizione finale a credito				
		31.12.n				
		Diversi	a	Acconto Inail		1.570,00
		Assicurazione infortuni	a		1.500,00	
Credito Inail			70,00			
<i>Contributi Inail dell'anno "n".</i>						
CE B 9 b SP C II 5 quater	SP C II 5 quater	C1 - Pagamento posizione finale a debito (B1)				
		16.02.n+1				
		Diversi	a	Banca c/c		1.650,00
		Inail c/versamento			40,00	
		Acconto Inail			1.610,00	
		<i>Versamento saldo contributi Inail anno "n" e acconto anno "n+1".</i>				
		C2 - Pagamento posizione finale a credito (B2)				
		16.02.n+1				
		Acconto Inail	a	Diversi		1.500,00
			a	Credito Inail	70,00	
	a	Banca c/c	1.430,00			
<i>Versamento acconto anno "n+1" al netto del credito residuo anno "n".</i>						



LE AGEVOLAZIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2023, n. 303, supplemento ordinario n. 40, la L. 30.12.2023 n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", in vigore dal 1.01.2024. Si riassumono le principali disposizioni contenute nell'art. 1 della legge riferite ad agevolazioni.

GARANZIA MUTUI PER ACQUISTO "PRIMA CASA"	È prorogato al 31.12.2024 il termine di presentazione delle domande che fruiscono della misura elevata all'80% della garanzia per l'acquisto della casa di abitazione a favore delle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di età e di reddito, di cui all'art. 64, c. 3, 2° e 3° periodo D.L. 73/2021.
CONTRIBUTO STRAORDINARIO A TITOLARI DI BONUS SOCIALE ELETTRICO	È riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, con le medesime modalità di cui all'art. 3, c. 1 D.L. 34/2023.
CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL CINEMA E NELL'AUDIOVISIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Il riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla L. 220/2016, non può essere inferiore al 10% e superiore al 15% del Fondo medesimo. • Con decreto sono determinate le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> - per le opere cinematografiche, l'aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40%. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o di escludere l'accesso al credito d'imposta, ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura massima del 40%; - per le opere audiovisive, l'aliquota del 40% può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell'aliquota o di escludere l'accesso al credito d'imposta, ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.
CONTRIBUTO PER ASSUNZIONE DI DONNE DISOCCUPATE VITTIME DI VIOLENZA	<ul style="list-style-type: none"> • Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'art. 105-bis D.L. 34/2020, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Inail, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. • In sede di prima applicazione, la previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
RIFINANZIAMENTO AGEVOLAZIONE SABATINI	Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese , attuate ai sensi dell'art. 2 D.L. 69/2013, l'autorizzazione di spesa è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2024.
GARANZIA GREEN SACE	<ul style="list-style-type: none"> • Per l'anno 2024 le risorse disponibili al 31.12.2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al Fondo New Deal, istituito ai sensi dell'art. 1, c. 88, 3° periodo L. 160/2019, sono destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE Spa per progetti economicamente sostenibili (di cui all'art. 64 D.L. 76/2020), nel limite di impegno assumibile pari a 3.000 milioni di euro. • Le predette garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50%, ove rilasciate in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore.





PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI MARZO 2024

Scadenza	Tributo/ Contributo	Adempimento
Venerdì 15 marzo	Iva	<p>Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p>Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.</p>
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Enti locali	Bilanci preventivi - Termine di approvazione dei bilanci di previsione 2024-2026 degli enti locali (D.M. 22.12.2023).
Sabato 16 marzo	Imposte dirette	<p>Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1-5-bis e 6 D.L. 50/2017).</p> <p>2° acconto - Termine di versamento della 2ª rata dell'acconto delle imposte sui redditi per chi ha scelto la rateizzazione dell'acconto Irpef di novembre 2023 ex D.L. 145/2023 (persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi 2022 non superiori a € 170.000).</p>
	Iva	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di febbraio 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2024.</p> <p>Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).</p>
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.





	<p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p>
	<p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p>
<p>Assistenza fiscale</p>	<p>Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2023.</p>
<p>Sostituti d'imposta</p>	<p>Ricezione dei dati mod. 730-4 - Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2024 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all'aggiornamento dell'indirizzo telematico in caso di variazione dell'intermediario (Circ. Ag. Entrate 3/E/2019).</p>
<p>Certificazione utili societari</p>	<p>Certificazione Unica 2024 - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate, per via telematica e di consegna ai percipienti della certificazione unica. L'inoltro all'Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2024 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.</p>
<p>Tassa concessioni governative</p>	<p>Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2023.</p> <p>Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti.</p>
<p>Modello 730 precompilato</p>	<p>Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2023. Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese funebri sostenute nel 2023, con riferimento a ciascun decesso. Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2023. Banche e Poste devono inviare all'Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2023 (D.M. Finanze 13.01.2016).</p> <p>Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016).</p> <p>Spese scolastiche - I soggetti di cui all'art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all'Agenzia delle Entrate in via obbligatoria a partire dall'anno d'imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (prov. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069).</p>





		<p>Erogazioni liberali - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili o detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche. L'invio è obbligatorio a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2022 per gli enti i cui ricavi, rendite, proventi sono superiori a € 220.000,00 (D.M. Finanze 3.02.2021).</p> <p>Spese veterinarie - Termine di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria delle spese veterinarie relative al 2023 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019).</p> <p>Comunicazione opzione - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in relazione alle spese per interventi edilizi effettuati nell'anno precedente (artt. 119-121 D.L. 34/2020 - provv. Ag. Entrate 3.02.2022).</p>
	Superbonus 110%	
Mercoledì 20 marzo	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Lunedì 25 marzo	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Sabato 30 marzo	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Bilancio	Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 30.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo.
Domenica¹ 31 marzo	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Regolarizzazione errori formali Ravvedimento speciale	Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		Versamenti - Entro il 31.03.2024 deve essere versata la 2ª rata (art. 1, cc. 166 -173 L. 197/2022).
	Liti pendenti	Versamento - Termine di versamento della 5ª rata degli importi dovuti i (art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022).
		Versamento - In caso di importi dovuti superiori a € 1.000, termine di versamento della relativa rata (art. 1, c. 186 L. 197/2022).
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
Libro unico del lavoro	Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2023, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.	
Firr	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
	Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale, maturato nel 2023, relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l'Enasarco, mediante versamento telematico.	
Bonus pubblicità	Comunicazione - Entro il 31.03.2024 è possibile presentare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali da effettuare nel 2024.	



**Enti associativi**

Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2023 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati.

Erogazioni liberali alla cultura

Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell'anno 2023 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir].

Nota¹

- **Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).**
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

